

TAR Marche - Sentenza 24/05/2004 n. 307  
legge 109/94 Articoli 13, 21 - Codici 11.3, 21.4

L'ordinamento comunitario ed il diritto interno assoggettano le associazioni temporanee di imprese ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto in generale per gli altri soggetti ammessi alle procedure di aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione, definendo, da un lato, omogenei requisiti soggettivi ai fini concorsuali ed imponendo alle imprese dei raggruppamenti requisiti minimi necessari di partecipazione, pur consentendo nel contempo la cumulabilità degli stessi per dimostrare il possesso di determinati requisiti di partecipazione costituenti espressione di affidabilità professionale economica ed organizzativa del raggruppamento nel suo complesso. Tuttavia, se tale cumulabilità dei requisiti individuali delle singole imprese associate può essere giustificata ai fini dell'ammissione alla gara, per quanto riguarda la successiva fase di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tra quelle presentate dai concorrenti, implicante l'apprezzamento comparativo delle pregresse esperienze professionali degli stessi, i curricula delle diverse imprese partecipanti debbono essere valutati unitariamente con la conseguente impossibilità di sommare i punteggi attribuiti alle pregresse esperienze professionali o alle caratteristiche aziendali delle singole imprese associate, potendo la Commissione di gara a tal fine valorizzare o la media dei punteggi conseguiti dalle singole ditte del raggruppamento, o quello più alto ottenuto da una di loro. La ragione per cui, in tale fase di apprezzamento comparativo delle diverse imprese partecipanti alla gara a titolo individuale o in associazione, deve essere sicuramente esclusa la sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole imprese raggruppate, sta nel fatto che, in tal modo, si verrebbe a riconoscere una ingiustificata posizione di vantaggio alle stesse, a scapito di quelle che partecipano alla gara a titolo individuale le quali, nonostante siano da sole in grado di far valere autonomamente il possesso dei requisiti di partecipazione rispetto alle singole imprese associate, costrette a raggrupparsi per conseguire tale risultato, in sede di valutazione delle offerte, verrebbero a subire un trattamento discriminatorio, in violazione del principio dell'unitarietà dell'offerta che implica una valutazione unitaria anche dei curricula professionali dei concorrenti il cui apprezzamento, in termini di punteggio, incide notevolmente per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.